

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16/12/2015) 29-12-2015, n. 51029

Il filtraggio è un attività di trattamento

1. Con sentenza del GUP presso il Tribunale di Palmi del 12 dicembre 2012, Pa.Gi. veniva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, mentre Pa.Ga. e P.G. erano condannati alla pena di anni uno, mesi sette e giorni 24 di reclusione ed Euro 53.333,00 di multa, con la confisca dell'area e degli impianti e con obbligo di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Gli imputati erano accusati di aver realizzato e gestito una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e no, in un'area di circa 30.000 mq.

2. Su gravame degli imputati e del P.M., la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado.

Affermava la Corte territoriale che quello contestato era un reato di natura permanente, cessato con il provvedimento di sequestro.

Premesso che, nel medesimo opificio industriale, operavano la Agro Succhi di Palaia Gaetano e le ditte Real Fruit di tale B. E. e Filda di Pa.Gi., era risultato che l'area oggetto di accertamento era interessata dalla presenza di rifiuti ed anche da un intervento edile, oltre alla giacenza di materiale di demolizione e macchinari metallici fuori uso, che avevano alterato la morfologia del terreno. Insomma, la descrizione era tale da escludere qualunque dubbio circa l'abbandono permanente di rifiuti, anche per la presenza di opere verosimilmente destinate a predisporre la zona per il successivo conferimento. Ha aggiunto che l'area era completamente recintata ed accessibile soltanto a coloro che operavano presso i capannoni e che le società erano riconducibili unicamente a Pa.Ga. ed ai suoi figli G. e Gi..

Al primo, quale proprietario, erano addebitagli condotte omissive e commissive, ai secondi essenzialmente quella di essere produttori reali dei rifiuti e gestori reali dell'area.

Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i tre imputati.

Motivi della decisione

1.1. Con un unico motivo, P.G. denuncia violazione ed erronea applicazione di norme di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la discarica abusiva, pur in assenza dei presupposti per la configurazione giuridica del reato. La gran parte dei rifiuti erano riconducibili alle società FILDA e Real Fruit, che avevano utilizzato quell'area per il deposito temporaneo dei rifiuti, da rimuovere e smaltire al più presto. Nè vi sarebbe stata alcuna motivazione circa l'inizio del deposito. D'altronde, il ricorrente sarebbe stato mero socio accomandante della FILDA, nonchè dipendente della stessa. La determinazione della sanzione sarebbe stata inoltre priva della specificazione dei criteri di valutazione.

1.2. Pa.Ga. deduce anch'egli violazione ed erronea applicazione di norme di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, riproponendo in gran parte le censure del primo imputato. L'odierno ricorrente puntualizza, peraltro, che la Agro Succhi sarebbe stata del tutto inattiva e l'impianto lavorativo sarebbe stato abbandonato molti anni prima, tanto che nulla del materiale rinvenuto in discarica avrebbe potuto essere attribuito alla predetta società. A fronte del certificato della Camera di Commercio che attestava l'attività della Agro Succhi - elemento di minima valenza indiziaria - si contrapponeva il contratto di locazione e di comodato a favore della Real Fruit e della FILDA. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle critiche rivolte agli elementi indicati dal GUP, che comunque non apparivano gravi, precisi e concordanti e dunque idonei a supportare il giudizio di colpevolezza.

1.3. A sua volta, Pa.Gi. propone due motivi.

1.3.1. In primo luogo, eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. e), convertito in L. n. 210 del 2008 , oltre che mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Infatti, l'abbandono dei rifiuti avrebbe avuto carattere occasionale, i materiali rinvenuti sarebbero stati omogenei e tale deposito, proprio perchè temporaneo, non avrebbe determinato un'alterazione permanente dello stato dei luoghi. In particolare, le tre società - FILDA, Agro Succhi e Real Fruit - si sarebbero occupate della lavorazione e trasformazione di prodotti agrumari ed, al momento dell'accertamento, l'attività imprenditoriale sarebbe stata appena riavviata, dopo un lungo periodo di crisi. Conseguentemente, le prime operazioni sarebbero state quelle di provvedere alla ripulitura degli impianti e delle aree adibite a deposito temporaneo dei materiali di scarto e dei residui della stagione precedente, come dimostrava la verifica effettuata dai NAS di Reggio Calabria.

Erroneamente la Corte d'Appello avrebbe ritenuto il compimento di interventi diretti alla realizzazione ed alla gestione della discarica, sorretti da un atteggiamento psicologico di cointeressenza attiva. In realtà, la recinzione dell'area avrebbe avuto la funzione di proteggere gli impianti e gli uffici e non quella di celare o rendere inaccessibile la discarica.

La quantità del materiale depositato si sarebbe spiegata con l'utilizzo congiunto degli spazi comuni ed avrebbe costituito il residuo della produzione industriale svolta dalle predette società.

Il richiamo al presunto intervento edile avrebbe fatto riferimento ad un impianto di depurazione in disuso, preesistente alla condotta criminosa e con funzione strumentale all'attività imprenditoriale all'interno dell'area interessata. L'occasionalità del deposito sarebbe stata dimostrata dal carattere stagionale della produzione.

Sarebbe altresì mancata la prova di un'organizzazione dedita alla ricezione dei rifiuti ed, al limite, la fattispecie avrebbe potuto essere integrata nel diverso reato di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti.

1.3.2. In secondo luogo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e), in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., giacché la Corte d'Appello avrebbe omissis di valutare le effettive modalità di realizzazione della condotta criminosa, alla luce degli indizi forniti dall'art. 133 c.p.. I giudici di merito avrebbero mancato di indicare e di motivare la scelta della pena base su cui apportare la riduzione per il rito abbreviato, che renderebbe dunque impossibile individuare l'effettiva congruità della pena inflitta. D'altronde il reato contestato, per le concrete modalità di realizzazione e consumazione, non apparirebbe di particolare gravità, tanto che il GIP aveva ritenuto di applicare una pena vicino al minimo edittale:

da ciò l'illogicità del diniego delle attenuanti generiche, tanto più che, a differenza degli altri imputati, a Pa.Gi. non era stata contestata la recidiva, perché incensurato.

2. I ricorsi sono immeritevoli di accoglimento.

2.1. I motivi di P.G. e Pa.Ga. possono essere scrutinati congiuntamente, perché propongono, sostanzialmente, un'analogia doglianza, imperniata sulla negata sussistenza di una discarica abusiva.

Va però premesso che si tratta di censure già analogamente formulate con il gravame, a cui la Corte d'Appello ha dato risposte logiche e persuasive.

Invero, a proposito del ruolo di P.G., con un ragionamento esente da vizi logici, la sentenza impugnata ne ha ampiamente giustificato la funzione, spiegandola con la carica di socio accomandante e col fatto che egli, che pacificamente colà lavorava, si sarebbe comunque dovuto accertare che l'utilizzazione del sito avvenisse nel rispetto della legalità. E se è vero che, in materia di rifiuti, la responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che l'agente può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, è altrettanto vero che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha indicato l'esistenza di una cogestione di fatto, con il padre e con il fratello, della discarica abusiva, che rende la condotta oggettivamente commissiva.

Quanto alla configurazione del reato, è stato affermato che, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi) Sez. 3[^], Sentenza n. 38676 del 20/05/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 260384.

La Corte territoriale ha ben chiarito che Soggettiva eterogeneità dei rifiuti accumulati - solo in parte riconducibili a scarti alimentari - e l'area interessata erano logicamente incompatibili con l'assunto difensivo che si fosse trattato di un deposito temporaneo.

E, d'altronde, in materia di reati ambientali, l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria Sez. 3[^], Sentenza n. 23497 del 17/04/2014 Ud. (dep. 05/06/2014) Rv. 261507.

La prova al riguardo non è stata fornita ed i motivi del ricorso si traducono in altrettante vantazioni sul materiale probatorio raccolto, come tali precluse a questa Corte.

2.2. Le critiche di Pa.Gi. appaiono più penetranti ma anch'esse non colgono nel segno, giacché sono volte (1 motivo) ad ottenere un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito (recinzione dell'area, carattere definitivo dell'abbandono, diversa tipologia dei rifiuti e loro giustificazione), senza alcun elemento ulteriore in grado di fornire la prova contraria di cui sopra, oppure sono volte (2 motivo)

ad una riconsiderazione della quantificazione della pena - per presunta omessa motivazione - che invece è stata ampiamente giustificata e calcolata in modo corretto, anche con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2015